



A tutti i Dirigenti scolastici

di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche

Al Personale ATA

LORO SEDI

Grosseto, 29 maggio 2020

**Oggetto: utilizzo improprio delle ore di recupero straordinari del Personale ATA maturati nell'anno scolastico 2019/20.**

C.A. dei Dirigenti scolastici

Da più parti viene segnalato agli scriventi Sindacati che numerosi Dirigenti scolastici, arbitrariamente, stanno obbligando i Collaboratori Scolastici ad utilizzare le ore di straordinario - necessarie a coprire i prefestivi – a copertura dei giorni di lavoro ordinari relativi al periodo di lockdown, già coperti dall'art. 1256, di fatto in alcuni casi, così facendo, dette ore di straordinario sono già state “azzerate” da parte dei Dirigenti scolastici.

Si ricorda che l'utilizzo delle ore di straordinario è regolato dalla Contrattazione d'Istituto e che le circolari ministeriali hanno imposto per il periodo di chiusura l'utilizzo delle ferie e dei giorni di recupero relativi all'anno scolastico precedente.

Si ribadisce, infatti, che durante la sospensione delle attività didattiche per effetto delle disposizioni emanate dal Governo per disciplinare le misure di contenimento del contagio da Covid, al personale ATA è stata applicata l'adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, mentre ai collaboratori scolastici a cui, invece, non è possibile applicare tale tipologia di prestazione, per i giorni di sospensione dell'attività didattica non deve essere richiesta nessuna giustificazione o recupero in quanto si applica l'art. 1256 del codice civile.

La scelta di alcuni Dirigenti scolastici di imputare d'ufficio le ore di straordinario di alcuni Collaboratori scolastici a recupero dei giorni di chiusura per emergenza epidemiale covid-19 non solo contrasta con le disposizioni di legge (e con la contrattazione d'Istituto ove svolta), ma crea un'ingiusta disparità di trattamento tra il

personale che non ha fatto straordinari a cui è stato semplicemente applicato l'art. 1256 del codice civile e chi, invece, ha fatto straordinari le cui ore vengono così azzerate per coprire giorni di lavoro del periodo di lockdown e poi, residualmente, viene loro applicato l'art. 1256 C.C., impedendo loro di usufruire liberamente delle ore di recupero per coprire i prefestivi. Le organizzazioni sindacali scriventi adiranno alle vie legali qualora fosse leso il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuti i periodi di lavoro straordinario svolti.

Per Flc Cgil

per GILDA UNAMS

Per Cisl Scuola Fsur

per Uil Scuola Rua

Cristoforo Russo

Barbara Del Dottore

Alfonso Nocchi

Fabrizio Settembrini

Grosseto 29 maggio 2020